

Termini di licenza

QAS Soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel prestito di personale

1. Disposizioni generali e termini di licenza

Le presenti condizioni quadro costituiscono parte integrante per un'adesione delle aziende interessate ai fini dell'utilizzo della soluzione settoriale QAS.

La struttura e l'ulteriore sviluppo della soluzione settoriale saranno autonome. Pertanto i costi vengono trasferiti alle aziende aderenti.

La soluzione settoriale QAS è di proprietà della promotrice «Soluzione settoriale QAS», sviluppata da swissstaffing congiuntamente alle parti sociali Unia e Syna, ed è tutelata dal diritto d'autore. L'azienda che vi aderisce gode per tutta la durata del presente accordo di un diritto non esclusivo e non trasferibile all'utilizzo della soluzione settoriale. Tutti i rimanenti diritti connessi, in particolare tutti i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di proprietà, rimarranno in capo alla parte promotrice. L'azienda si impegna a rispettare i diritti di proprietà e a trasmettere l'obbligo ai propri collaboratori.

Eventuali copie di tutti i documenti appartenenti alla soluzione settoriale possono essere utilizzate solo all'interno dell'azienda aderente (gruppo aziendale). Sono vietati l'utilizzo dei documenti appartenenti alla soluzione settoriale al di fuori dell'azienda e il loro inoltro a terzi.

La soluzione settoriale QAS è stata sviluppata dalla parte promotrice conformemente ai più recenti standard tecnologici e resa disponibile sul portale elettronico. L'azienda è a conoscenza del fatto che i servizi basati su Internet sono soggetti ai tipici rischi di mancato funzionamento che non possono essere controllati dalla parte promotrice. Pertanto, la parte promotrice non può assumersi alcuna responsabilità per quanto concerne la disponibilità della soluzione settoriale e l'accesso al portale elettronico in qualsiasi momento. La parte promotrice si adopera per garantire la correttezza del contenuto delle informazioni fornite in relazione alla soluzione settoriale, non può tuttavia assumere alcuna responsabilità in merito. Le aziende aderenti tra loro e in particolar modo rispetto alla parte promotrice non costituiscono una società semplice e non assumono alcuna responsabilità derivante dall'adesione alla soluzione settoriale. La parte promotrice e l'azienda tratteranno le informazioni contrassegnate con «riservato» con la massima riservatezza e non le divulgheranno a terzi. L'azienda acconsente affinché la parte promotrice abbia la facoltà di trattare i dati personali inerenti alla medesima e di trasferirli a terzi nell'ambito dell'elaborazione a livello aziendale.

2. Adesione

2.1 Quota di adesione annuale (CHF IVA escl.)

	Quota nel 1° anno in CHF	Quota nel 2° anno in CHF
Membro di swissstaffing	1'200.00	600.00
Non membro	2'400.00	1'200.00

L'importo viene addebitato annualmente per ogni gruppo aziendale.

2.2 Prestazioni connesse all'adesione

La quota annua comprende:

- manuale comprensivo di modelli/liste di controllo/strumenti di supporto;
- consulenza individuale per l'attuazione;
- Per ogni partecipante un corso di formazione CEO e un corso di formazione AdSic;
- costi di licenza per la soluzione digitale «safely»;
- valutazione dei rischi, ricorso collettivo agli specialisti MSSL;
- giornata di scambio di esperienze (ERFA-Tagung) per un/una partecipante;
- garanzia di aggiornamento: documentazione, newsletter, campagne annuali, statistiche.

3. Disposizioni generali relative ai corsi di formazione

Per garantire che la soluzione settoriale QAS, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute vengano implementate e praticate in modo affidabile, sono previsti corsi di formazione su misura. Il prezzo di base comprende un corso di formazione AdSic e un corso di formazione CEO nonché una giornata di scambio di esperienze (ERFA-Tagung). Vengono offerti altri corsi di formazione, come quello per consulenti HR. I corsi di formazione vengono pubblicati online e possono essere prenotati individualmente.

Per informazioni sul contenuto dei corsi e sulle modalità di iscrizione si prega di consultare il link: www.swissstaffing.ch/qas

4. Recesso o esclusione di un'azienda dalla soluzione settoriale

Il recesso dalla soluzione settoriale deve avvenire almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno solare ed essere comunicato per iscritto alla Segreteria della soluzione settoriale. La quota annuale di adesione per l'anno in corso è comunque dovuta.

La parte promotrice ha la facoltà di escludere un'azienda dalla soluzione settoriale QAS per motivi importanti. Possibili motivi di esclusione:

- mancato pagamento della quota di adesione;
- violazione dei termini di licenza;
- mancanza di implementazione della soluzione settoriale in azienda;
- assenza di un AdSic adeguatamente formato in seno all'azienda;
- ripetuta inadempienza nell'erogazione della formazione continua (ERFA);
- ripetuta mancata notifica dei dati a fini del controlling.

Nel caso in cui un utente receda o venga escluso dalla soluzione settoriale QAS per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, l'azienda dovrà restituire alla parte promotrice tutti i documenti ricevuti entro 30 giorni dalla fine del periodo di utilizzo e distruggere completamente tutte le copie fatte. Il diritto di utilizzo si estingue. L'accesso alla piattaforma elettronica verrà bloccato automaticamente alla scadenza del termine di preavviso.

Il recesso o l'esclusione devono essere comunicati alla CFSL e agli organi di attuazione competenti.

5. Modifiche ai termini di licenza

La parte promotrice può rendere note le modifiche apportate ai presenti termini di licenza in qualsiasi momento tramite www.swissstaffing.ch/qas. Tali modifiche entreranno in vigore 30 giorni dopo la prima notifica. Gli utenti che non desiderino acconsentire alle modifiche dei termini della licenza dovranno comunicarlo per iscritto alla parte promotrice prima che entrino in vigore.

6. Foro competente e legge applicabile

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione ai termini di licenza di cui sopra e all'utilizzo della soluzione settoriale, le parti convengono sull'applicazione del diritto svizzero e su Zurigo quale foro competente.

Dübendorf, 22 settembre 2022